



Proposte di emendamento al decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”

(Atto S 1766)

Sommario

A- NORME FINANZIARIE E FISCALI	3
1. Tavolo di confronto entrate proprie/ fondo di sostegno/ previsioni autorizzatorie	3
2. Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19 - <i>Integrazioni all'art. 109 comma 2 del dl n. 18/2020</i>	4
3. Pagamento FSC e spettanze comunali da Ministero dell'interno.....	5
4. Utilizzo risparmi da sospensione rimborso mutui e facilitazione rinegoziazioni - <i>Integrazione art. 112 del dl 18/2020</i>	6
5. Riduzione quota minima di accantonamento al FCDE	7
6. Anticipazione straordinaria di liquidità.....	7
7. Sospensione pagamento imposte gravanti sugli enti locali - <i>Integrazione art. 112 del dl 18/2020</i>	7
8. Parametri di deficitarietà strutturale	8
9. Copertura debiti fuori bilancio e altre norme per sostegno agli enti locali in crisi finanziaria	8
10. Modifica alla procedura per spese di somma urgenza (art. 191 TUEL)	9
11. Esclusione fatture dal calcolo degli indicatori di ritardo dei pagamenti e di riduzione del debito pregresso.....	10
12. Correzioni alla legge 160/2019 (Riscossione diretta società in house e Maggiorazione ex-Tasi).....	11
13. Sospensione dei procedimenti giudiziari.....	12
14. Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori	12
15. Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche	13
B- SCADENZE DI TERMINI	14
16. Differimento termini amministrativo-contabili, relazione di fine mandato e pubblicazioni di matrimoni	14
17. Invio scagionato avvisi di pagamento, facilitazione proroghe tributi locali, FCDE 2021	15
18. Sospensione adempimenti enti pubblici territoriali	15
19. Differimento dei termini per l'adozione di pagoPA.....	16

20.	Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza	17
C-	PERSONALE, ORGANI COLLEGIALI E UNIONI DI COMUNI	18
21.	Bonus personale Polizia locale (modifica art. 25).....	18
22.	Semplificazioni gestione organi collegiali per le Unioni di comuni (art. 73).....	18
23.	Acquisti per lo sviluppo dei sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e dei servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese.....	18
24.	Straordinario polizia locale	19
25.	Lavoro agile fino alla fine dell'emergenza.....	20
26.	Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario personale..	21
27.	Estensione semplificazione in materia di organi collegiali a enti pubblici non nazionali	21
28.	Pareri bilanci preventivi e consuntivi città metropolitane.....	21
29.	Fondo straordinario servizi di educazione e istruzione per l'infanzia	22
30.	Credito di imposta per immobili servizi educativi (Art. 65).....	22
31.	Accordi per sostegno servizi educativi	23
32.	Protocolli per regolamentazione servizi in modalità alternative	23
33.	Servizi per minori vulnerabili.....	24
D-	Ulteriori norme	25
34.	Accelerazione acquisti per l'emergenza	25
35.	Disposizioni in materia di immigrazione.....	25
E-	RISORSE E PROCEDURE PER GLI INVESTIMENTI LOCALI.....	27
36.	Art. X - Commissari straordinari per opere di interesse locale	27
37.	Art. Y. Anticipo dell'erogazione di contributi agli investimenti degli enti locali	28
F-	APPALTI.....	30
38.	Norme in materia di contratti pubblici e di accelerazione degli interventi infrastrutturali.....	30
39.	Modifiche articolo 36 decreto legislativo n. 50/2016 (appalti sotto soglia)	31
40.	Proroga in materia di anticipazione del prezzo	31
41.	Inserimento Sezione II "Eventi di Somma urgenza e interventi di protezione civile" nel Codice degli appalti.....	32
42.	<i>Conseguentemente (ulteriori modifiche al Codice appalti).....</i>	<i>35</i>

A-NORME FINANZIARIE E FISCALI

1. Tavolo di confronto entrate proprie/ fondo di sostegno/ previsioni autorizzatorie

1. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 con riferimento alla tenuta delle entrate degli enti locali e valutare l'adozione delle opportune iniziative, anche legislative, di salvaguardia degli equilibri finanziari degli enti, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un tavolo di confronto con la partecipazione del Ministero dell'interno e dei rappresentanti dell'Anci e dell'UPI. Il tavolo di confronto esamina le problematiche connesse all'emergenza COVID-19, con prioritario riferimento alle modalità di sospensione, con eventuale rinegoziazione, delle rate di mutuo in scadenza nel corso del 2020, nonché delle rate di restituzione dell'anticipazione di liquidità di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, da definirsi con il concorso della Cassa depositi e prestiti entro il 30 aprile 2020. Il tavolo esamina inoltre le perdite di gettito relative alle entrate locali, nonché le esigenze di sostegno alle attività più esposte all'emergenza, ivi compresi i servizi pubblici locali e le relative società partecipate.
2. Con riferimento ai mutui degli enti locali che hanno come controparte istituti finanziari e di credito, al fine di assicurare effetti analoghi a quelli oggetto del periodo precedente, il Ministero dell'economia e delle finanze promuove attraverso l'Associazione bancaria italiana (ABI) le necessarie intese.
3. Per assicurare efficacia ai primi interventi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, è costituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione iniziale di un miliardo di euro. L'utilizzo delle disponibilità del fondo avviene sulla base di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
4. Nelle more della progressiva determinazione delle effettive condizioni delle entrate e delle spese degli enti locali per l'esercizio 2020, le previsioni deliberate o in corso di deliberazione non considerano gli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica connessa al virus COVID-19, anche con riferimento agli effetti autorizzatori degli stanziamenti di bilancio, ferma restando la gestione prudente delle spese in ragione dei provvedimenti di volta in volta emanati ai sensi del presente articolo e dell'evoluzione dell'emergenza in corso.

Motivazione

Le norme proposte riguardano alcune misure di valutazione degli effetti della crisi da COVID-19 e di intervento conseguente al fine di assicurare la tenuta degli equilibri di bilancio. In particolare:

- *il comma 1 istituisce un tavolo di confronto con il prioritario compito di definire le modalità di effettuazione dell'alleggerimento dell'onere da restituzione mutui della CDP e di dimensionare le prevedibili riduzioni dei gettiti fiscali e tariffari degli enti locali, compresi quelli delle società partecipate;*
- *con il comma 2 si delinea un'iniziativa a cura del Mef per estendere l'intervento di riduzione temporanea degli oneri del debito anche ai debiti locali verso le banche;*
- *il comma 3 assegna un fondo di un miliardo di euro per sostenere i primi interventi derivanti dal lavoro del tavolo di confronto;*
- *il comma 4 esplicita la validità, anche ai fini autorizzatori, delle previsioni formulate senza considerare gli effetti dell'emergenza, nelle more della loro più precisa determinazione. La norma, pur richiamando ovvi principi di prudenza contabile, è di particolare importanza al fine di non indurre contrazioni generalizzate e "anticipate" dei servizi erogati dagli enti locali, che avrebbero effetti di ulteriore aggravamento della crisi anche sotto il profilo macroeconomico.*

2. Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19 - Integrazioni all'art. 109 comma 2 del dl n. 18/2020

All'articolo 109 il comma 2 è sostituito da seguente (con evidenza delle correzioni/integrazioni):

“2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera **e della quota destinata agli investimenti** dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, **comma commi 1 e 2**, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare ~~la quota libera~~ **le predette quote** dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, **nonché per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dal calo delle entrate proprie dovuto all'emergenza stessa**. Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono:

- a) utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico;
- b) **utilizzare, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 193, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili;**
- c) **disporre, in deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'utilizzo dell'avanzo vincolato di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto di gestione approvato, limitatamente alle quote derivanti da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza;**
- d) **fare ricorso alle anticipazioni di liquidità di cui al comma 556 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La relativa richiesta può essere formulata entro il 31 maggio 2020 e gli interessi dovuti per le anticipazioni di cui alla presente lettera sono a carico dello Stato. Resta fermo che le spese sostenute attraverso l'acquisizione di tali anticipazioni costituiscono onere da considerare ai fini della valutazione del fabbisogno eccezionale degli enti locali connesso all'emergenza in corso.**

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel corso dell'esercizio provvisorio, previo parere dell'organo di revisione, mediante deliberazione dell'organo esecutivo.

Motivazione

Nella sua attuale formulazione l'articolo 109 dispone, per il solo esercizio finanziario 2020, deroghe all'utilizzo della quota libera degli avanzi di amministrazione degli enti territoriali, in particolare specificando espressamente che le spese correnti connesse all'emergenza epidemiologica in corso possono connotarsi quali interventi di carattere non permanente, quindi finanziabili anche mediante l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione, ferme restando in ogni caso le priorità da garantire sia alla copertura dei

debiti fuori bilancio sia alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. Pur costituendo una valida base di partenza, l'attuale formulazione della norma presenta diversi limiti per quanto concerne l'effettivo impiego degli avanzi in una situazione di grave criticità per la finanza degli enti locali. Pertanto, **al fine di rafforzare l'efficacia delle finalità perseguite** dal provvedimento in questione, l'emendamento proposto mira ad ampliare significativamente la portata di questa norma, attraverso:

- a) l'estensione delle motivazioni all'obiettivo di contenere gli squilibri derivanti dalla prevedibile contrazione delle entrate proprie degli enti locali;
- b) l'estensione alla **quota destinata agli investimenti** dell'utilizzo ora consentito solo per la **quota libera dell'avanzo di amministrazione**;
- c) l'estensione dell'utilizzo in deroga ai **proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili**, al pari delle **concessioni edilizie e delle sanzioni** in materia edilizia;
- d) l'autorizzazione anche per gli **enti in condizione di disavanzo** dell'utilizzo dell'avanzo vincolato, limitatamente alla quota derivante da trasferimenti di terzi a rischio di revoca o precedente contrazione di debito, con il duplice scopo di evitare possibili sanzioni dovute al mancato utilizzo delle risorse e per garantire anche per tale via un sostegno all'economia locale;
- e) la previsione di un **nuovo ciclo di anticipazioni di risorse** attraverso il dispositivo già introdotto dal comma 556 della legge di bilancio 2020, da richiedere entro il 31 maggio p.v. e con interessi a carico dello Stato.

3. Pagamento FSC e spettanze comunali da Ministero dell'interno

1. Per il 2020, il pagamento del saldo del fondo di solidarietà comunale viene effettuato dal ministero dell'Interno entro il 30 aprile 2020, in deroga a qualsiasi requisito che osti all'erogazione stessa a norma delle leggi vigenti in misura non inferiore al 95% della spettanza, unitamente a tutte le altre assegnazioni di risorse spettanti a ciascun comune di cui è noto l'ammontare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le conseguenti modifiche alle dotazioni di cassa del ministero dell'Interno.

Motivazione

La norma proposta anticipa i tempi di pagamento del Fondo di solidarietà comunale, concorrendo così a contenere i rischi di carenza di liquidità dei Comuni che si prospettano fin dal primo semestre dell'anno.

4. Utilizzo risparmi da sospensione rimborso mutui e facilitazione rinegoziazioni - Integrazione art. 112 del dl 18/2020

Al comma 2 dell'articolo 112, dopo la parola "interventi" sono inserite le parole "di qualsiasi natura,". Inoltre, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Al fine di agevolare la rinegoziazione dei mutui degli enti territoriali, all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "gli enti possono provvedere" sono aggiunte le seguenti: "al riacquisto dei titoli obbligazionari emessi e";

b) le parole "mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "mutui contratti, rinegoziati o rifinanziati successivamente al 31 dicembre 1996";

c) dopo le parole "successivamente al 31 dicembre 1996" sono aggiunte le seguenti: "originariamente assunti, anche per spese diverse da investimento, in conformità alla normativa in materia di indebitamento al tempo applicabile".

Motivazione

La norma prospetta due modifiche all'attuale articolo 112 del provvedimento in questione.

*Con il **primo periodo** viene chiarito che le economie da sospensione delle rate dei mutui Mef a carico degli enti locali, già disposte con l'art. 112, possono essere utilizzate per interventi "di qualsiasi natura" connessi all'emergenza da COVID-19, così da assicurare un possibile utilizzo per spese correnti. Appare infatti evidente che le esigenze di spesa emergenziale degli enti locali sono in prevalenza di natura corrente e l'integrazione permette di evitare ogni dubbio interpretativo circa la portata della norma.*

*Con il **secondo periodo** sono introdotte alcune modifiche all'art. 41 della legge n. 448 del 2001. In particolare, con le lettere a) e b) la proposta normativa consente agli enti di provvedere al riacquisto dei titoli obbligazionari emessi e alla conversione dei mutui contratti, rinegoziati o rifinanziati successivamente al 31 dicembre 1996.*

*La norma (**lett.c**) estende inoltre tali facoltà anche ai debiti originariamente assunti anche per spese diverse da investimento, in conformità alla normativa in materia di indebitamento al tempo applicabile (prima della riforma costituzionale di cui alla legge 3/2001). A seguito della riforma, infatti, è stato modificato l'art. 119 della Costituzione, prevedendo il divieto di indebitamento per spese correnti e limitandolo alle sole spese di investimento. Sulla base di un'interpretazione restrittiva di tale disposizione costituzionale, le rinegoziazioni dei mutui sarebbero ammissibili solo in relazione ai mutui e ai prestiti ab origine destinati a spese di investimento. Tale interpretazione non consentirebbe quindi agli enti locali di rinegoziare l'indebitamento contratto legittimamente per spese diverse da quelle di investimento, prima della riforma del Titolo V.*

5. Riduzione quota minima di accantonamento al FCDE

1. Per l'anno 2020, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2020 e 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 60% dell'importo totale. Al citato paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2, dopo le parole: "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018" sono aggiunte le seguenti: "e per gli esercizi 2020 e 2021, in base alle norme pro tempore vigenti".

Motivazione

La proposta consente di liberare una parte dell'accantonamento al FCDE in deroga all'attuale normativa sulla quota di accantonamento minima, al fine di sostenere gli equilibri di bilancio negli anni 2020 e 2021.

6. Anticipazione straordinaria di liquidità

1. Nelle more della determinazione dei ristori da corrispondere agli enti locali in relazione a perdite di gettito non recuperabili dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, per l'anno 2020 le anticipazioni di cui al comma 556, articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere concesse agli enti locali, per un ammontare non superiore ai due dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti i primi tre titoli di entrata del bilancio, al fine di far fronte alle carenze di liquidità derivanti dalla posposizione dei termini di pagamento dei tributi di competenza degli enti stessi. A tal fine, la richiesta può essere formulata entro il 31 maggio 2020 con le stesse modalità, ove compatibili, di cui all'articolo 4, commi 7-bis e seguenti, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come introdotti dal citato comma 556. Gli interessi dovuti per le anticipazioni di cui al presente comma sono a carico dello Stato.

Motivazione

La norma consente di ampliare il ricorso ad anticipazioni straordinarie di liquidità di cui al comma 556 della legge di bilancio per il 2020, al fine di fronteggiare la prevedibile riduzione delle entrate proprie degli enti locali.

7. Sospensione pagamento imposte gravanti sugli enti locali - Integrazione art. 112 del dl 18/2020

1. I pagamenti dei tributi statali e regionali gestiti dall'Agenzia delle entrate, gravanti sugli enti locali con scadenze decorrenti dal 16 marzo 2020 al 31 dicembre 2020, sono pagabili in 10 rate semestrali di pari importo a decorrere dal 2021. L'Agenzia delle entrate con proprio provvedimento disciplina le modalità di attuazione del presente comma.

Motivazione

La norma permette agli enti locali di rateizzare i pagamenti dovuti dagli enti locali nel 2020 per tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate.

8. Parametri di deficiarietà strutturale

Per gli anni 2020, 2021 e 2022, agli enti locali in condizione di deficiarietà strutturale non si applicano i limiti e i controlli previsti dall'articolo 243, commi 1, 2, 3 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Motivazione

La norma sospende per il triennio 2020-2022 l'applicazione dei dispositivi che limitano la spesa e sottopongono a controlli e sanzioni nei confronti degli enti in condizioni di "deficiarietà strutturale", il cui accertamento si basa su parametri che risultano fortemente investiti dall'emergenza da COVID-19 (copertura costi dei servizi a domanda individuale, dimensione della spesa corrente, dotazioni organiche). L'applicazione del dispositivo ordinario metterebbe in gravi difficoltà gli enti in questione nell'erogazione dei servizi essenziali e nella fornitura del supporto aggiuntivo richiesto dall'emergenza.

9. Copertura debiti fuori bilancio e altre norme per sostegno agli enti locali in crisi finanziaria

1. Al comma 3 dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla fine del primo periodo sono inserite le parole “, nonché, in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli indicati al precedente comma 2, può garantire la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa”.

2. La restituzione delle anticipazioni di liquidità in scadenza nel corso del 2020, di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 6 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, è posticipata all'esercizio successivo a quello di scadenza degli attuali piani di restituzione, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo alla restituzione di somme eventualmente già versate.

Motivazione

*Il **comma 1** modifica la disposizione del TUEL riguardante la copertura dei debiti fuori bilancio ammettendo che essa possa essere articolata nell'arco temporale previsto dagli eventuali accordi di rateizzazione dei debiti concordati tra ente locale e il creditore. L'attuale disciplina dell'art. 194 TUEL costringe alla copertura integrale, sotto il profilo della competenza, nell'arco massimo di un triennio, anche a fronte di accordi di rateizzazione più lunghi, che caratterizzano di norma la regolazione di debiti verso altri enti pubblici.*

*Con il **comma 2** si differisce il pagamento delle anticipazioni di liquidità concesse ad enti in "predissesto" e ad enti già sciolti per fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata, alla fine dell'attuale periodo di rateizzazione, al fine di sostenere la liquidità di tali enti a fronte dell'emergenza in corso.*

10. Modifica alla procedura per spese di somma urgenza (art. 191 TUEL)

All'art. 191, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole "responsabile del procedimento" sono inserite le seguenti: "e qualora nel bilancio non siano previste risorse per far fronte a tali tipologie di spese".

Motivazione

La modifica si rende necessaria per definire con maggiore chiarezza l'ambito in cui opera la fattispecie descritta dal comma 3, dell'art. 191 rispetto alla disciplina ordinaria prevista dal primo comma dello stesso articolo, nonché per definire l'ambito di competenza degli Organi di Governo coinvolti nella procedura derogatoria. Il comma 3 dell'art. 191 prevede infatti una procedura per l'effettuazione delle spese che deroga quella ordinaria – disciplinata dal comma 1 – motivando tale deroga con la necessità di intervenire in caso di eventi eccezionali e imprevedibili, in mancanza del preventivo impegno contabile registrato sul bilancio di previsione e dell'attestazione della copertura finanziaria, previsti dalla procedura ordinaria.

Il legislatore con il comma 3 dell'art. 191 ha inteso restringere la deroga esclusivamente ai casi che richiedono un intervento immediato (somma urgenza) per tutelare la pubblica incolumità. Con la modifica indicata nell'emendamento si propone di definire più precisamente che la disciplina derogatoria alla procedura ordinaria di spesa non è da applicarsi in tutti i casi di lavori di somma urgenza ma esclusivamente in quelli in cui in bilancio non siano previste risorse per far fronte a tali tipologie di spese. Infatti, nel caso in cui il bilancio già preveda specifici fondi per far fronte agli interventi di somma urgenza, si deve ritenere che intervenga la disciplina generale in tema di impegni e ordinazione della spesa prevista dal primo comma e che il responsabile del procedimento – verificata la presenza in bilancio delle risorse disponibili per far fronte all'emergenza – debba predisporre la determinazione dirigenziale per l'assunzione dell'impegno dei fondi senza particolari formalità.

Co 3 art. 191 TUEL con evidenza modifiche

"3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento **e qualora nel bilancio non siano previste risorse per far fronte a tali tipologie di spese**, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare. (comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera i), legge n. 213 del 2012, poi così modificato dall'art. 1, comma 901, legge n. 145 del 2018).

11. Esclusione fatture dal calcolo degli indicatori di ritardo dei pagamenti e di riduzione del debito pregresso

Dopo l'articolo 107, inserire il seguente:

Articolo 107-bis

Limitatamente all'esercizio 2020, gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 possono essere elaborati previa esclusione delle fatture scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020.

Motivazione

In considerazione della situazione di straordinaria emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà incontrata dalle amministrazioni, non solo locali, a garantire l'ordinaria operatività degli uffici, si ritiene necessario consentire l'esclusione, dal monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, delle fatture scadenti nel periodo che va dall'8 marzo al 31 maggio 2020 evitando, in questo modo, rappresentazioni distorte perché influenzate da fattori esogeni rispetto all'amministrazione debitrice.

12. Correzioni alla legge 160/2019 (Riscossione diretta società in house e Maggiorazione ex-Tasi)

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 786, lettera c), sostituire le parole “numero 4)” con le seguenti parole: “numero 3)”. Conseguentemente, al comma 788 del medesimo articolo 1, sostituire le parole “numeri 1), 2) e 3)” con le seguenti parole: “numeri 1), 2) e 4)”.
- b) al comma 755 sono abolite le parole “da adottare ai sensi del comma 779,” e le parole “dell’1,06 per cento di cui al comma 754 sino all’1,14 per cento” sono sostituite da “nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento”.

Motivazione

*Le norme proposte correggono due imperfezioni della normativa recata dalla legge di bilancio 2020 (l. n. 160/2019), relativamente al versamento diretto delle somme riscosse per conto degli enti locali e all'applicabilità della maggiorazione di aliquota sulla “nuova IMU” (Maggiorazione ex-TASI). La modifica di cui alla **lettera a)**, coerentemente con lo spirito della riforma della riscossione degli enti locali contenuta nella legge di bilancio 2020, mira ad equiparare, ai fini del principio generale del riversamento diretto delle entrate, le società a totale capitale pubblico affidatarie delle attività di accertamento e riscossione agli enti impositori affidanti. Le società pubbliche, al pari dell'ente, potranno essere pertanto direttamente beneficiarie dei versamenti dei contribuenti. L'attuale formulazione della norma, che esclude dal principio generale del riversamento sui conti di tesoreria dell'ente impositore le sole società private a capitale misto pubblico-privato, costituisce con evidenza un errore materiale (confusione tra il “n.4)” e il “n.3)” dell'art. 52, co.5, del d.lgs. 446/1997, risultando in contrasto con l'obiettivo di potenziamento della gestione diretta da parte degli enti e con la funzione di garanzia che il dispositivo del riversamento diretto è chiamato ad assolvere.*

Appare opportuno ricordare che anche in sede di analisi tecnica svolta dagli uffici studi di Camera e Senato (Dossier del 17 dicembre 2019, pag. 382-383), per un verso, si ravvisava la presenza di una deroga al principio generale del riversamento diretto per le società miste (comma 786); tuttavia, in sede di analisi del comma 788 si confermava il principio generale del versamento diretto sui conti intestati all'ente impositore, ad eccezione delle società a totale partecipazione pubblica.

*La modifica di cui alla **lettera b)** mira a ripristinare nell'Imu la maggiorazione già applicata in Tasi, alle stesse condizioni previste dal comma 28 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, al fine di garantire l'invarianza di gettito. Nell'attuale formulazione, infatti, i Comuni che avevano applicato la maggiorazione su segmenti specifici di base imponibile diversi dagli “altri immobili” (aree fabbricabili, fabbricati del gruppo catastale “D”, abitazioni principali “di lusso”) non potrebbero rinnovare la stessa misura del prelievo, con una perdita di gettito non altrimenti recuperabile valutabile su base nazionale in oltre 70 milioni di euro. È stato inoltre eliminato il riferimento al comma 779, che detta regole di approvazione delle delibere valide per il solo 2020.*

Comma 755, art.1, L. n. 160/2019, con evidenza modifiche proposte

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, ~~da adottare ai sensi del comma 779,~~ pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima **nella misura aggiuntiva massima dello 0,8 per mille** ~~dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento,~~ in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino

all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n.208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

13. Sospensione dei procedimenti giudiziari

Al secondo comma dell'articolo 83 le parole "del ricorso in primo grado innanzi alle" sono sostituite dalle parole "dei ricorsi innanzi alle".

Motivazione

All'articolo 83 comma 2 ultimo periodo, in materia di sospensione dei procedimenti giudiziari anche tributari, sembrerebbe mancare la sospensione per le impugnazioni successive al primo grado. Viene, infatti, riportato che: "Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546".

Tali procedimenti potrebbero ritenersi compresi se si leggono in modo combinato le disposizioni del comma 2 unitamente a quanto indicato al comma 21, il quale dispone che: "Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare".

Si ritiene opportuna un'esplicita estensione della sospensione dei procedimenti giudiziari per le impugnazioni successive al primo grado.

14. Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori

All'articolo 67, è aggiunto il seguente comma 5:

5. Rimane altresì sospeso, per lo stesso periodo di cui al comma 1, il termine di cui all'art. 14, comma 1 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669.

Motivazione

L'art. 103 in relazione alla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza, dispone che: "Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020".

Per ciò che concerne la questione del pagamento delle spese legali bloccate in attesa dell'approvazione delle Delibere di Consiglio, si potrebbe fare riferimento su tale norma. Tuttavia, sarebbe utile esplicitare i termini per l'esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669.

15. Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche

All' art. 82 dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

“4 bis. Qualora le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche non siano in grado di dare seguito, per motivate ragioni di natura tecnica legate ai limiti dei loro impianti di rete, alle richieste di cui al comma 4, il Ministero dello sviluppo economico valuta la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 90 comma 2 del d.Lgs n. 259/2003 e s.m.i per gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e le opere accessorie di uso esclusivamente privato eventualmente presenti nelle zone del territorio interessate dalle richieste stesse. Il Ministero dello sviluppo economico valuta inoltre, per le stesse zone interessate dalle richieste di cui al comma 4, la messa a disposizione immediata, per ragioni di pubblica utilità, di porzioni di rete in fibra ottica eventualmente presenti nel territorio, ma attualmente spente, alle imprese fornitrici di servizi di comunicazioni elettroniche.”

Motivazione

Le misure volte al contenimento del Covid-19 stanno aumentando in maniera considerevole il ricorso allo smart working e, in generale, all'erogazione e fruizione dei servizi a distanza, con particolare riferimento alla didattica e alla teleassistenza. Di conseguenza, aumenta la necessità di avere a disposizione, per cittadini, aziende e PA, connessioni a banda ultra larga idonee a supportare l'aumento del traffico e la complessità dei servizi erogati (videoconferenze e cloud computing in primis). In questo scenario, emerge con forza la situazione di digital divide infrastrutturale in cui si trovano ancora molti Comuni italiani su tutto il territorio nazionale, in particolare quelli delle aree montane e interne. L'emendamento punta a rendere disponibili per ragioni di pubblica utilità tutti gli impianti di comunicazione elettronica attualmente presenti sui territori, a prescindere dalla loro proprietà, affinché possano essere utilizzati per l'erogazione di servizi digitali agli Enti e a tutta la popolazione.

B-SCADENZE DI TERMINI

16. Differimento termini amministrativo-contabili, relazione di fine mandato e pubblicazioni di matrimoni

All'articolo 107 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 lettera b), le parole “al 31 maggio 2020” sono sostituite dalle parole “al 30 giugno 2020”;
- b) al comma 4, dopo le parole “determinazione delle tariffe”, inserire le parole “e dei regolamenti”;
- c) al comma 6, dopo le parole “del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”, sono aggiunte le seguenti: “e della deliberazione relativa al permanere degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
- d) al comma 6, le parole “è differito” sono sostituite dalle parole “sono differiti”;
- e) *al comma 10, dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:*
 - e) il termine di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 per la sottoscrizione del Sindaco o del Presidente della Provincia della relazione di fine mandato è fissato nel quindicesimo giorno antecedente la scadenza del mandato. Entro e non oltre cinque giorni dopo la sottoscrizione della relazione essa dovrà risultare certificata dall'organo di revisione;
- f) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“10-bis. Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è differito al 30 novembre 2020.

10-ter. Per l'anno 2020 le spese per acquisizione di beni e servizi connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga agli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere attivate con le modalità di cui al comma 3 del citato articolo 191.”;

10 quater Per l'anno 2020 il termine di cui all'articolo 99 del codice civile per la celebrazione di matrimoni è prorogato di ulteriori 180 giorni.

Motivazione

*Alla luce del quadro di forte incertezza finanziaria e grave difficoltà operativa che va delineandosi per l'anno in corso, la norma proposta alla **lettera a)** provvede ad un ulteriore slittamento al 30 giugno 2020 per l'approvazione del rendiconto degli enti territoriali; alla **lettera b)** si chiarisce che il termine di cui al comma 683-bis della legge n.147/2013, prorogato al 30 giugno, riguarda oltre che le delibere per la determinazione delle “tariffe della Tari” anche i relativi regolamenti; con la **lettera c)**, si dà facoltà di posticipare dal 31 luglio al 30 settembre il termine entro cui operare la cosiddetta salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193 TUEL).*

*La **lettera e)** si rende necessaria perché le elezioni amministrative non risultano ancora spostate e, pertanto, l'emergenza COVID 19 impedisce materialmente la redazione della relazione di fine mandato. Si ritiene quindi opportuno ridurre i termini in modo da renderli compatibili con il periodo.*

*Inoltre, tenuto conto del rinvio già stabilito anche per l'approvazione del bilancio di esercizio delle società partecipate, la **lettera f)** introduce un **comma 10-bis** per differire dal 30 settembre al 30 novembre il termine utile per l'approvazione del bilancio consolidato. La stessa lettera f) introduce il **comma 10-ter** al fine di facilitare, per l'anno in corso, le spese per beni e servizi finalizzate ad affrontare la fase emergenziale in atto, estendendo a questi casi le procedure già previste per la cosiddetta “somma urgenza”. Infine, il comma 10-quater proroga di ulteriori sei mesi la validità delle pubblicazioni di matrimonio ai fine della celebrazione.*

17. Invio scaglionato avvisi di pagamento, facilitazione proroghe tributi locali, FCDE 2021

Dopo l'articolo 107, inserire il seguente:

Art. 107-bis – Scaglionamento avvisi di pagamento enorme sulle entrate locali

1. Al fine di evitare necessità di ricorso massiccio all'assistenza a sportello degli uffici finanziari anche locali, le amministrazioni pubbliche, ivi comprese le agenzie fiscali, sono tenute a scaglionare l'invio di avvisi, anche bonari, di pagamento nell'arco del 2020.

2. Per l'anno 2020, gli enti locali possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con delibera dell'organo esecutivo, differire la scadenza di pagamento dei tributi di propria competenza gestionale, ivi compresi i provvedimenti di rateazione. Sono fatte salve le delibere dell'organo esecutivo adottate a decorrere dall'8 marzo 2020, senza necessità di ratifica da parte dell'organo consiliare.

3. Ai fini del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità, gli enti locali possono utilizzare, anche ai fini del calcolo dell'accantonamento da prevedere sul bilancio di previsione 2021, i dati di riscossione relativi al 2019 con riferimento alle entrate coinvolte dallo scaglionamento o dalla posposizione dei termini di pagamento scadenti nel 2020.

Motivazione

*La norma di cui al **comma 1** stabilisce che gli invii di avvisi di pagamento di tutte le amministrazioni pubbliche e delle agenzie fiscali, anche bonari (quali ad esempio quelli relativi alla TARI), avvengano in modo scaglionato.*

*I differimenti delle scadenze di pagamento possono essere ordinariamente disposti dai Comuni con atto del Consiglio comunale (ex art. 52, d.lgs. 446/1997), qualora i regolamenti degli enti non abbiano disposto espressamente la delega alla Giunta. Tuttavia, a fronte dell'emergenza in corso, i tempi e le modalità di convocazione dei consigli non consentono di agire tempestivamente. Il **comma 2** permette pertanto l'intervento della Giunta anche in deroga alle norme legislative e regolamentari vigenti.*

*Il **comma 3** permette di considerare, ai fini del calcolo di FCE 2021 i dati di riscossione relativi al 2019 con riferimento alle entrate oggetto di differimento delle scadenze di pagamento, al fine di non alterare la dimensione dell'accantonamento in ragione delle prevedibili diminuzioni delle riscossioni del 2020.*

18. Sospensione adempimenti enti pubblici territoriali

All'articolo 62, comma 1, dopo le parole "territorio dello Stato", inserire le seguenti: ", ivi comprese le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001," e dopo le parole "adempimenti tributari" inserire le seguenti", inclusa la dichiarazione annuale iva relativa all'anno di imposta 2019,"

Motivazione

La norma proposta chiarisce che le sospensioni di cui all'art. 62, comma 1, riguardano anche le amministrazioni pubbliche e comprendono anche la posposizione del termine per la dichiarazione IVA 2019.

19. Differimento dei termini per l'adozione di pagoPA

Dopo l'articolo 107, inserire il seguente:

Art. 107-bis

1. All'articolo 1, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole “30 giugno 2020”, ovunque ricorrano, sono sostituite con le parole “30 giugno 2021”;
- b) dopo le parole “abilitati ad operare sulla piattaforma.” aggiungere le parole “Gli enti locali che ne faranno richiesta potranno avvalersi, a partire dal 30 giugno 2020, dei servizi gratuiti resi disponibili dalla società di cui all’articolo 8, comma 2 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, per garantire l’integrazione con la piattaforma.”;
- c) nell’ultimo periodo sostituire le parole “di cui al precedente periodo” con le parole “di cui al presente comma”.

Motivazione

In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e delle oggettive difficoltà incontrate dalle amministrazioni, non solo locali, nel processo di adeguamento del proprio sistema di incasso alla infrastruttura nazionale pagoPA si richiede il differimento al 30 giugno 2021 dei termini per l'adozione di piattaforma.

L'emendamento prevede, inoltre, l'offerta centralizzata di servizi che facilitino l'adesione degli enti più piccoli e tecnologicamente meno indipendenti.

In questo modo, si consente agli enti locali di pianificare, secondo una tempistica sostenibile, gli adeguamenti necessari attraverso le varie modalità disponibili, compresa la possibilità di avvalersi dei servizi di base messi a disposizione gratuitamente dal gestore della piattaforma.

20. Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

All'articolo 103, sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 1 sostituire le parole “del 15 Aprile 2020” con le parole “del 30 Aprile 2020”.
2. al comma 2 sostituire le parole “ del 15 aprile 2020” con le parole “del 30 aprile 2020” e le parole “del 15 giugno 2020” con le parole “del 30 giugno 2020”
3. dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma 2bis:
“2 bis. “E’ consentita la proroga dei contratti di lavori, servizi e forniture, anche in deroga all’articolo 106, comma 11 del decreto legislativo n. 50/ 2016, in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 giugno 2020”.
4. Al comma 5, dopo le parole “del medesimo decreto legislativo”, è aggiunta la seguente parola “da avviare”
5. Dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma 7:
“7. Le disposizioni del presente articolo costituiscono livelli essenziali delle prestazioni”.
6. Aggiungere infine il seguente comma 8:
“8. La sospensione dei termini di cui al presente articolo si applica anche ai procedimenti di cui all’art. 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.”

Motivazione

Le proposte emendative di cui **ai punti 1 2 e 3** mirano ad allungare i tempi di sospensione dei procedimenti ritenuti esigui rispetto all’effettiva durata dell’emergenza.

La proposta n. 3 è motivata dal fatto che l’emergenza Covid-19 impedisce materialmente la predisposizione e l’avvio di procedure di gara in relazione a contratti in scadenza tra 31 gennaio ed il 15 aprile 2020. Ciò in quanto non è possibile – in base al DPCM 11 marzo 2020 – procedere a sopralluoghi e adempimenti materiali che prevedono la stesura dei capitolati speciali d’appalto. Si ritiene pertanto necessario – anche in assenza dei presupposti previsti dall’articolo 106 comma 11 del Codice dei Contratti – autorizzare la possibilità di prorogare i contratti in scadenza nel periodo di emergenza Covid-19 per il tempo necessario alla predisposizione degli atti di gara.

La modifica richiesta al **punto 4** è necessaria poiché essendo sospeso l’intero iter del procedimento disciplinare non si comprende il fatto di aver escluso dalla sospensione i termini di avvio del procedimento stesso preso atto e delle oggettive difficoltà a provvedere alla notifica dell’avvio del procedimento nel caso di dipendenti sprovvisti di PEC.

La modifica al **punto 5** è necessaria perché ritenere le disposizioni di cui al presente articolo quali Livelli essenziali delle Prestazioni, serve ad evitare che i termini possano esser modificati con ordinanze regionali e ad assicurare quindi carattere di certezza alle medesime disposizioni.

Infine la modifica richiesta al **punto 6** è necessaria perché pur ritenendo applicabile l’art. 103 anche alle istanze di rimborso avanzate dall’ Agenzia delle Entrate che in questa situazione emergenziale risulterebbero particolarmente gravose per famiglie e imprese già in difficoltà, si propone di estendere la sospensione della riscossione anche ai termini perentori previsti ex art. 17 comma 3 del d.lgs. n. 112/99, a seguito delle procedure esecutive attivate negli anni precedenti.

C-PERSONALE, ORGANI COLLEGIALI E UNIONI DI COMUNI

21. Bonus personale Polizia locale (modifica art. 25)

All'articolo 25, comma 3, dopo le parole "operatori sociosanitari", sono aggiunte le seguenti: "e della polizia locale".

Motivazione

La norma proposta intende estendere al personale della polizia locale, impegnato nella gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 al pari del comparto sicurezza e soccorso pubblico, il bonus baby-sitting per la cura dei figli minori fino a 12 anni di età, nelle forme e modalità già previste dalla norma in questione.

22. Semplificazioni gestione organi collegiali per le Unioni di comuni (art. 73)

All'articolo 73, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole "i consigli dei comuni, sono aggiunte le seguenti: "e delle unioni di comuni" e, dopo le parole "le giunte comunali", sono aggiunte le seguenti: "e delle unioni di comuni";
- b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il presente comma si applica anche alle commissioni consiliari."

Motivazione

La norma proposta ha lo scopo di prevedere espressamente, anche per gli organi collegiali delle unioni di comuni, la possibilità di avvalersi delle modalità telematiche in questa fase necessarie per l'espletamento delle attività istituzionali. Per le medesime ragioni, la proposta estende tale possibilità alle commissioni consiliari.

23. Acquisti per lo sviluppo dei sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e dei servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese

All'articolo 75, le parole "le amministrazioni aggiudicatrici" sono sostituite dalle parole "stazioni appaltanti", ovunque ricorrano.

Motivazione

La proposta emendativa intende estendere l'applicazione della norma non solo alle "amministrazioni aggiudicatrici", ma a tutte le "stazioni appaltanti" come definite ai sensi dell'articolo 3, lettera o), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (i.e. con "stazioni appaltanti" si intendono "le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti

aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g)").

24. Straordinario polizia locale

All'articolo 115 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, dopo le parole "non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75" sono aggiunte le seguenti "e ai limiti posti dall'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 1 aprile 1999".

- al comma 1, dopo le parole "dei comuni" sono inserite le seguenti " , delle unioni dei comuni";

- dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2bis. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera c) e 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi, connessi al contenimento del fenomeno epidemiologico da Covid-19, delle prestazioni del personale della polizia locale, in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi. Tali risorse non sono soggette al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75".

2ter. Le risorse destinate al finanziamento del trattamento economico accessorio del personale degli enti locali impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID- 19, adottati ai sensi dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, non sono soggette al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, e, con riferimento al lavoro straordinario, non sono soggetti alle limitazioni finanziarie e quantitative stabilite nei contratti collettivi di riferimento.

2quater. Al fine di garantire gli interventi straordinari e urgenti finalizzati al contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID- 19, gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."

Motivazione

L'emendamento è necessario in quanto per l'anno 2020 il limite finanziario ai trattamenti economici accessori previsto dall'art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017 non opera con riferimento alle risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale di Comuni, Province e Città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19 e limitatamente alla durata dell'efficacia delle disposizioni dei DPCM attuativi.

Non risulta sufficiente quindi la deroga prevista dall'art.115 al limite della consistenza del fondo individuato dalla stessa norma; è necessario specificare che dette prestazioni sono in deroga anche ai limiti posti dall'art. 14, Contratto collettivo nazionale di lavoro del 1 aprile 1999.

Si chiede inoltre l'inserimento dei seguenti commi:

Comma 2bis. *L'art. 208 del Codice della Strada consente ai Comuni il reperimento di risorse utili al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana. Si ritiene indispensabile e urgente estendere l'ambito applicativo di questa disposizione in modo da rendere possibili l'utilizzo di tali proventi per i servizi di controllo finalizzati al contenimento epidemiologico.*

L'emendamento ha inoltre la finalità di chiarire la neutralità degli incentivi in questione ai fini del vincolo di cui all'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo n.75/2017, e dalle limitazioni quantitative al lavoro straordinario.

Commi 2ter e 2 quater. *La situazione emergenziale conseguente al fenomeno epidemico COVID-19 sta determinando una condizione di sovraccarico operativo in tutte le amministrazioni comunali e degli altri enti locali, peraltro obbligati a ricorrere nel modo più ampio possibile a forme di lavoro agile.*

Le leve organizzative per la gestione dell'emergenza risultano di fatto pregiudicate dalla disciplina definita dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, che prevede che l'ammontare delle risorse complessive destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, includendo entro tale limite anche le risorse necessarie per le retribuzioni accessorie omnicomprensive dei titolari di posizione organizzativa.

Gli emendamenti hanno l'obiettivo di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi alla cittadinanza nell'attuale condizione eccezionale di emergenza nazionale.

25. Lavoro agile fino alla fine dell'emergenza

All'art. 39 le parole "Fino alla data del 30 aprile 2020" sono sostituite dalle parole "Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione".

Motivazione

L'art. 87 qualifica, in via legislativa, il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fino alla cessazione dell'emergenza epidemiologica, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione.

L'art. 39 prevede fino alla data del 30 aprile 2020 il diritto a svolgere la prestazione in lavoro agile per i lavoratori dipendenti che abbiano condizioni di disabilità o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Risulta necessario un allineamento dei termini previsti da tali disposizioni.

26. Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario personale

All'articolo 19 è aggiunto il seguente comma 11:

11. I datori di lavoro che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano già presentato istanza di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale diversa da "emergenza COVID-19", possono presentare la domanda di cui al comma 1 che, in tal caso, vale come richiesta di sospensione della precedente istanza.

Motivazione

All'articolo 19 non viene precisato se i datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del decreto abbiano già presentato richiesta di Assegno Ordinario con causale differente da "emergenza COVID-19", possono presentare domanda ai sensi dell'art. 19 per sospendere la richiesta già in corso (anche considerato che la sospensione per causale covid-19 non si computa ai fini del tetto aziendale e della durata dei benefici nel quinquennio mobile).

27. Estensione semplificazione in materia di organi collegiali a enti pubblici non nazionali

All'articolo 73, le parole "nazionali, anche articolati su base territoriale" sono soppresse.

Motivazione

La richiesta intende estendere l'ambito oggettivo di applicazione della norma anche agli "enti pubblici non nazionali", non aventi natura di associazione o fondazione (come ad esempio, i Enti Parchi Regionali o Aziende speciali), i cui organi collegiali, in assenza di previsione statutaria, non potrebbero svolgere le riunioni da remoto.

28. Pareri bilanci preventivi e consuntivi città metropolitane

All'art. 73, comma 3, le parole "di cui all'articolo 1, commi 9 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, commi 8 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56,"

Motivazione

L'emendamento si rende necessario in quanto il comma 9 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, non disciplina l'espressione dei pareri da parte della conferenza metropolitana per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi della città metropolitana; il riferimento corretto è pertanto costituito dal comma 8 dell'articolo 1 della citata legge.

L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi.

29. Fondo straordinario servizi di educazione e istruzione per l'infanzia

Aggiungere il seguente articolo:

Articolo ...

E' istituito, nel bilancio del Ministero dell'Istruzione, un fondo straordinario da destinare direttamente agli enti locali per sostenere i servizi di educazione e istruzione per l'infanzia, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65, a gestione diretta da parte degli stessi enti, a seguito della sospensione delle attività disposta con i provvedimenti adottati, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del DL del 23 febbraio 2020 n.6 e successivi, a seguito nell'emergenza coronavirus.

Con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione si provvederà ad individuare criteri e modalità di riparto, fermo restando che i trasferimenti a valere sul presente fondo potranno essere erogati unicamente ai Comuni che avranno azzerato, o rimborsato in caso di modalità anticipata di pagamento, le rette a carico degli utenti

Motivazione

Tutti i servizi educativi e di istruzione rivolti agli utenti da zero a sei anni stanno subendo danni causati da minori entrate e da costi per l'attivazione di modalità a distanza di contatti con gli utenti e con le famiglie. Per i servizi in questione, quando gestiti da privati in appalto, concessione e convenzione, sono previste nell'art. 48 di questo stesso decreto misure di sostegno o, in alternativa con la Cassa Integrazione in deroga. Tali misure, però, non sono applicabili per i servizi comunali a gestione diretta per i quali, diversamente, non è previsto alcun aiuto. In questa fase di urgenza i Comuni hanno la necessità di dotazioni finanziarie aggiuntive, necessarie a fronteggiare i maggiori oneri che gli enti stanno già sostenendo per l'emergenza. Infatti gli effetti, in termini di minori entrate, impatteranno fortemente sulla tenuta dei bilanci. In particolare riguardo ai servizi educativi e alla scuola dell'infanzia comunali, molti Comuni hanno azzerato o rimborsato in caso di pagamento anticipato delle rette a carico degli utenti per garantire alle famiglie l'esenzione dal pagamento e cercando comunque di fornire modalità alternative con didattica a distanza per dare la necessaria continuità scolastica ai bambini e alle bambine; va tenuto conto inoltre che pur sospendendo il pagamento delle rette i Comuni devono continuare ad assicurare il pagamento degli stipendi al personale educativo

30. Credito di imposta per immobili servizi educativi (Art. 65)

All'articolo 65, comma 1, dopo le parole "categoria catastale C/1" aggiungere "B5 e D11."

Motivazione

L'emendamento è necessario al fine di estendere il beneficio del credito di imposta anche agli immobili in affitto in cui si svolgono servizi educativi.

31. Accordi per sostegno servizi educativi

All'art. 48, aggiungere, dopo il comma 3), il seguente comma:

1. Nel caso di trattamenti di fondo di integrazione salariale o di cassa integrazione, laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65, gli enti locali possono riconoscere ai gestori, dei servizi in questione, un contributo volto a coprire parte del costo delle spese incomprimibili di questi servizi, al netto degli interventi del FIS e delle Cassa Integrazione e degli altri interventi statali nonché di tutte le altre spese che possono essere comprese in relazione alla sospensione delle attività, anche utilizzando tutti i fondi statali e regionali già destinati al sostegno dei servizi alla prima infanzia, pur con forme e modalità diverse di attribuzione.

La quantificazione e le modalità saranno concordate tra le parti, fermo restando che i trasferimenti di cui trattasi potranno essere erogati unicamente ai gestori che avranno azzerato, o rimborsato in caso di modalità anticipata di pagamento, le rette a carico degli utenti

Motivazione

Non tutte le realtà territoriali, per motivazioni diverse, potranno attuare la coprogettazione prevista dal presente art. 48, che consente conseguentemente la possibilità di attivare il FIS o la cassa integrazione. In tal caso, si permette la definizione di accordi sul territorio per sostenere ulteriormente le strutture in questione (servizi educativi per l'infanzia in appalto, concessione, convenzione) permettendo agli enti locali di intervenire, in modo complementare agli interventi statali e regionali, facendosi carico di una parte dei costi incomprimibili che rimangono comunque a carico dei gestori privati. Viene posta, però, la condizione, per accedere a tali ulteriori contributi, dell'azzeramento delle rette.

32. Protocolli per regolamentazione servizi in modalità alternative

All'art. 48, al comma 1 ultimo periodo, dopo la parola "adottando" aggiungere le parole "in accordo con i servizi competenti delle Asl di riferimento sul territorio".

Al comma 3 eliminare le parole "e dei servizi degli educatori nella scuola primaria"

Motivazione

Il comma 1 prevede l'adozione di specifici protocolli per regolamentare i servizi resi in modalità alternative (prestazioni domiciliari, a distanza etcc) e che dovranno anche definire le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti. E' necessario che tali protocolli siano definiti in accordo con le ASL in quanto queste ultime potranno fornire indicazioni sul corretto uso dei dispositivi di protezione individuale e sulle norme igienico sanitarie da seguire.

Il comma 3 che richiama la figura degli educatori per la scuola primaria non si ritiene coerente con l'ambito di applicazione della norma riferita ai servizi educativi per l'infanzia. Infatti le prestazioni degli assistenti degli alunni i disabili sono già previste nel decreto 14 del 9 marzo 2020 art. 9. Pertanto si chiede di cassare la citazione riferita agli educatori per la scuola primaria.

33. Servizi per minori vulnerabili

All'articolo 48 sono apportate le seguenti modifiche:

- comma 1: dopo le parole “durante la sospensione delle attività socio sanitarie e socio assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità,” aggiungere le seguenti *“nonché di altre tipologie di servizi e interventi socio assistenziali e socio educativi, con particolare riferimento a quelli rivolti ai minori e alle loro famiglie in condizioni di particolare vulnerabilità e marginalità socio economica e/o attivati su segnalazione dell’Autorità Giudiziaria Minorile”*

- comma 3: alla fine, dopo le parole “con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità,” aggiungere le seguenti *“nonché di altre tipologie di servizi e interventi socio assistenziali e socio educativi, con particolare riferimento a quelli rivolti ai minori e alle loro famiglie in condizioni di particolare vulnerabilità e marginalità socio economica e/o attivati su segnalazione dell’Autorità Giudiziaria Minorile.”*

Motivazione

Si ritiene necessario estendere la fattispecie prevista dall'articolo 48 anche a quei servizi per minori che versano in condizione di particolare vulnerabilità e marginalità socioeconomica -chiusi in attuazione delle misure emergenziali vigenti- poiché anche tale categoria necessita, almeno per i casi più problematici o con situazioni familiari compromesse, di prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Il prolungarsi della situazione di emergenza sanitaria e il conseguente protrarsi della sospensione dei servizi indicati priva infatti molti bambini e ragazzi, che vivono in contesti familiari e sociali di maggiore vulnerabilità e marginalità, della rete di supporto socio-educativo che consentiva la tenuta delle situazioni più critiche evitando il determinarsi di situazioni di isolamento e di comportamenti gravemente dannosi per i minori.

D- Ulteriori norme

34. Accelerazione acquisti per l'emergenza

Aggiungere il seguente articolo:

Articolo.....

“Gli Enti locali, al fine di dare piena ed immediata attuazione ai provvedimenti normativi e di protezione civile emanati in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in genere per assicurare la gestione di ogni situazione connessa all'emergenza epidemiologica, assumono, per quanto di propria competenza, la qualifica di soggetti attuatori e possono avvalersi, per l'intera durata dell'emergenza relativa al rischio sanitario, delle deroghe di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e successive ordinanze.”.

Motivazione

La gravità dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non rende possibile il rispetto dei termini ordinari, stabiliti dal d.lgs. n. 50/2016 e ss. mm, recante il codice dei contratti pubblici, per l'acquisizione dei servizi necessari e, comunque, utili al contenimento della diffusione del contagio.

Si rende, pertanto, necessario estendere agli enti locali, le facoltà di deroghe alla richiamata disciplina del codice, di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020, riconosciute al Capo del Dipartimento di Protezione civile ed ai Soggetti Attuatori dal primo nominati.

35. Disposizioni in materia di immigrazione

Dopo l'articolo 86 inserire il seguente art. 86 bis:

“1. In considerazione della situazione straordinaria derivante dallo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, fino al 31 dicembre 2020, gli enti locali titolari di progetti di accoglienza nell'ambito del Sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, in scadenza al 31 dicembre 2019, le cui attività sono state autorizzate alla prosecuzione fino al 30 giugno 2020, e di progetti in scadenza alla medesima data del 30 giugno 2020, che hanno presentato domanda di proroga ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 18 novembre 2019, sono autorizzati alla prosecuzione dei progetti in essere alle attuali condizioni di attività e servizi finanziati, in deroga alle disposizioni del decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, fatte salve eventuali ragioni di revoca, accertate ai sensi del DM 18 novembre 2019 e nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del medesimo decreto legge.

2. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, in relazione alle correlate straordinarie esigenze, possono

rimanere in accoglienza nelle strutture del Sistema di protezione di cui al comma 1 e in quelle di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i titolari di protezione internazionale o umanitaria, i richiedenti protezione internazionale, nonché i minori stranieri non accompagnati anche oltre il compimento della maggiore età, per i quali sono venute meno le condizioni di permanenza nelle medesime strutture, previste dalle disposizioni vigenti.

3. Le strutture del Sistema di protezione di cui al comma 1, eventualmente disponibili, possono essere utilizzate dalle prefetture, sentito l'ente locale e informato il Servizio centrale di cui all'articolo 1 *sexies* del decreto legge 30 dicembre 1989 n. 416, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, sentito il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente, per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e per i titolari di protezione umanitaria, sottoposti al periodo di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13. Le medesime strutture, ove disponibili, possono essere utilizzate dagli enti locali titolari del progetto di accoglienza fino al termine dello stato di emergenza di cui al precedente periodo, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, che indica altresì le condizioni di utilizzo e restituzione, per l'accoglienza di persone in stato di necessità, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.”

Motivazione

I Comuni, impegnati a fronteggiare l'emergenza sanitaria, non sono attualmente nelle condizioni di adempiere a tutte le ordinarie attività amministrative, che necessariamente devono essere riviste e adeguate, fino a ulteriori disposizioni, anche nell'ambito dei servizi di accoglienza Siproimi.

Pertanto, l'emendamento è volto ad evitare il rischio di interruzione forzata dei servizi di accoglienza Siproimi, con conseguente uscita dal Sistema, e quindi da ogni circuito di accoglienza e protezione, di migliaia di stranieri in possesso di un titolo di soggiorno.

E- RISORSE E PROCEDURE PER GLI INVESTIMENTI LOCALI

36. Art. X - Commissari straordinari per opere di interesse locale

1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di investimento da parte degli enti locali, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono individuate le opere di prioritario interesse locale di pertinenza delle città metropolitane, delle province e dei comuni capoluogo di provincia, tra quelle di valore unitario previsto non inferiore a un milione di euro. I decreti di cui periodo precedente individuano nel sindaco competente per territorio o amministrazione il Commissario straordinario preposto alla realizzazione delle opere. Con uno o più decreti successivi, da adottare con le modalità di cui al primo periodo entro il 31 dicembre 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri può individuare ulteriori interventi prioritari per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari.

2. Per le finalità di cui al comma 1 ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. Nel caso in cui l'autorità competente ravvisi l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di trenta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di quindici giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo.

3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, possono essere stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, le eventuali attività connesse alla realizzazione dell'opera, nonché l'eventuale supporto tecnico ritenuto necessario. Gli oneri aggiuntivi eventualmente necessari a supporto di ciascun commissario straordinario sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. I commissari possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e sulla base di apposite convenzioni, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate dallo Stato o dagli enti territoriali.

Motivazione

La norma permette di adottare anche per le opere di particolare interesse locale, di valore pari ad almeno 1 milione di euro le procedure speciali previste per la ricostruzione del Ponte Morandi a Genova. Si intende così introdurre strumenti di snellimento e accelerazione degli investimenti locali, in funzione di contrasto della crisi indotta dall'emergenza COVID-19.

37. Art. Y. Anticipo dell'erogazione di contributi agli investimenti degli enti locali

1. Per l'anno 2020 le risorse assegnate ai comuni a norma del comma 29, art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono incrementate di 500 milioni di euro. L'importo aggiuntivo è attribuito ai comuni beneficiari con gli stessi criteri e finalità di utilizzo di cui al comma 30 del medesimo articolo, previa richiesta da presentare da parte di ciascun comune al ministero dell'Interno entro il 15 maggio 2020, sulla base di modalità telematiche da comunicarsi a cura del ministero stesso entro il 30 aprile 2020. Le opere oggetto di contribuzione possono essere costituite da ampliamenti delle opere già previste e oggetto del finanziamento di cui al predetto comma 29 e il comune beneficiario è tenuto ad attestare l'inizio dell'esecuzione dei nuovi lavori entro il 15 novembre 2020.

2. Per l'anno 2020 le risorse assegnate ai comuni a norma dei commi 853 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 400 milioni di euro mediante scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili, già formata per l'anno 2020 a cura del ministero dell'Interno e nel rispetto dei criteri di cui al comma 141 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con priorità di assegnazione ai progetti di valore previsto non superiore a 750 mila euro. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del ministero dell'Interno da pubblicarsi entro il 30 aprile 2020. I comuni beneficiari possono recedere dal diritto al contributo con comunicazione da inviare entro 5 giorni dal comunicato di cui al periodo precedente e il ministero dell'Interno provvede a formalizzare le assegnazioni di cui al presente comma con proprio decreto, entro il 31 maggio 2020. Le somme non erogate per effetto del periodo precedente sono oggetto di riassegnazione ad altri enti nell'ambito della graduatoria dei progetti ammissibili, secondo le modalità di cui al presente comma. Gli enti beneficiari sono tenuti agli obblighi di cui al comma 143 della citata legge n. 145 del 2018 con decorrenza dal decreto di assegnazione di cui al presente comma. Si applicano i commi da 144 a 147 della citata legge n. 145 del 2018.

3. Per l'anno 2020 le risorse assegnate alle province e alle città metropolitane a norma del comma 1076 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 350 milioni di euro ed assegnate secondo gli stessi criteri di cui ai commi da 1076 a 1078 della citata legge n. 205 del 2017.

4. I termini per l'affidamento, l'avvio, l'avanzamento o il collaudo dei lavori, previsti dalle norme vigenti in materia di contributi statali e regionali all'effettuazione di investimenti degli enti locali, sono prorogati di sessanta giorni.

5. Per l'anno 2020, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti locali possono dar corso a tutte le attività necessarie per la prosecuzione o l'avvio dell'iter tecnico-amministrativo di attuazione di interventi di investimento, anche nel caso in cui tali interventi non risultino attualmente previsti negli strumenti programmatici in vigore, che saranno oggetto di integrazione e modifica entro il 30 novembre 2020. Gli atti che necessitano di provvedimento dell'organo consiliare possono essere adottati con piena efficacia dall'organo esecutivo e successivamente sottoposti a ratifica dell'organo consiliare entro il 30 novembre 2020.

6. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di cui ai commi 975 e 976 Legge n. 208/2015, cd "Bando periferie", le richieste di riprogrammazione presentate dagli enti beneficiari al Comitato di Monitoraggio costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri fino al 17 marzo 2020, che non abbiano ricevuto risposta neanche interlocutoria alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, sono considerate approvate a tutti gli effetti, in deroga alle norme e alle convenzioni in vigore, salvo comunicazione contraria o richiesta di chiarimenti da inviare all'ente interessato entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Motivazione

La norma proposta punta ad aumentare le risorse rese disponibili per gli investimenti degli enti locali nel 2020, in funzione di contrasto alla crisi economica derivante dall'emergenza COVID-19.

*Con i **commi 1 e 2** vengono raddoppiati i fondi a disposizione dei Comuni per investimenti piccoli e medi, secondo gli stessi schemi già praticati con l'assegnazione "500 milioni" del comma 29 della legge di bilancio 2020 (piccoli interventi di efficientamento energetico ed altre finalità) e del comma 853 della legge di bilancio 2018 (progetti di medio valore per messa in sicurezza edifici e territorio). Ambedue gli interventi hanno dimostrato un buon impatto e rapidità di realizzazione delle opere da parte degli enti beneficiari.*

*Con il **comma 3** si aumentano le risorse per i programmi manutentivi della rete stradale delle Province e delle Città metropolitane.*

*Il **comma 4** permette un breve allungamento dei termini previsti dalle leggi vigenti in materia di realizzazione delle opere oggetto di contribuzione statale e regionale (60 giorni), per tener conto delle prevedibili difficoltà operative connesse all'emergenza.*

*Il **comma 5**, in considerazione delle difficili condizioni degli uffici e degli organi deliberativi degli enti locali, consente di operare in materia di investimenti derogando dalle disposizioni programmatiche vigenti, permettendo di intervenire anche in fase di esercizio provvisorio del bilancio e sulla base di atti degli organi esecutivi degli enti locali, da ratificare dai consigli entro il mese di novembre.*

*Il **comma 6** punta ad accelerare la realizzazione delle opere di cui al cd "Bando periferie", disponendo l'approvazione con l'istituto del silenzio-assenso delle richieste di riprogrammazione avanzate dagli enti beneficiari che non hanno avuto ancora risposta.*

F-APPALTI

Art. XX

38. Norme in materia di contratti pubblici e di accelerazione degli interventi infrastrutturali

All'articolo 1 del decreto legge 18/04/2019 n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019 n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 1, sostituire le parole “fino al 31 dicembre 2020” con le parole “31 dicembre 2021”
- b. al comma 2, sostituire le parole “Entro il 30 novembre 2020” con le parole “Entro il 30 novembre 2021”
- c. al comma 3, sostituire le parole “Fino al 31 dicembre 2020” con le parole “Fino al 31 dicembre 2021”
- d. al comma 4, sostituire le parole “Per gli anni 2019 e 2020”, con le parole “Per gli anni 2020 e 2021”
- e. al comma 6, sostituire le parole “Per gli anni 2019 e 2020” con le parole “Per gli anni 2020 e 2021”
- f. al comma 7, sostituire le parole “Fino al 31 dicembre 2020” con le parole “Fino al 31 dicembre 2021”
- g. al comma 15, sostituire le parole “Per gli anni 2019 e 2020” con parole “Per gli anni 2020 e 2021”

Motivazione

*Il decreto legge cd “sblocca cantieri” ha **sospeso fino al 31 dicembre 2020** circa 53 norme, alcune delle quali impattano molto sugli affidamenti di lavori, beni e servizi di Comuni e Città Metropolitane: obbligo di aggregazione per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture per tutti i Comuni non Capoluogo; Albo presso Anac dei componenti le Commissioni Aggiudicatrici; Sub-appalto; divieto di utilizzare l'istituto dell'appalto integrato.*

I dati presentati da ANCE e Cresme lo scorso gennaio sull'andamento degli appalti di opere pubbliche registrano un netto trend positivo negli ultimi dieci mesi (+ 16 % la spesa dei Comuni in investimenti e + 40% il valore delle gare d'appalto) dovuto sicuramente, anche agli effetti positivi delle misure contenute nello sblocca cantieri che hanno sospeso l'obbligo di aggregarsi per tutti i Comuni non capoluogo e semplificato le procedure per gli acquisti sottosoglia.

Si ritiene pertanto opportuno, prorogare di almeno un altro anno tali misure, nelle more della definizione del nuovo Regolamento Unico e del Dpcm sulla qualificazione delle stazioni appaltanti che comunque non potrà limitare l'autonomia dei Comuni nella scelta del modello organizzativo per gli acquisti di lavori, servizi e forniture.

Articolo XZ

39. Modifiche articolo 36 decreto legislativo n. 50/2016 (appalti sotto soglia)

1. All'articolo 36 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii, **comma 2**, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a), sostituire le parole "40.000 euro" con le parole "100.000 euro"
- b) alla lettera b), sostituire le parole "40.000 euro" con le parole "100.000 euro" e le parole "150.000 euro" con le parole "350.000 euro";
- c) la lettera c) è abrogata.

Motivazione

La necessità di un'accelerazione per la realizzazione di investimenti è un'esigenza che non può non realizzarsi se non attraverso una più forte semplificazione delle procedure d'appalto cd. sotto soglia, nel rispetto ovviamente del criterio di trasparenza, economicità e rotazione degli inviti già richiamati dal comma 1 dello stesso articolo 36 del Codice dei Contratti.

La proposta serve dunque a questo scopo, innalzando la soglia degli affidamenti diretti previa valutazione di almeno tre preventivi per i lavori e cinque per forniture e servizi.

Art. XW

40. Proroga in materia di anticipazione del prezzo

1. Per l'anno 2020, con riferimento ai contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi a prestazione continuativa, l'anticipazione del prezzo contrattuale di cui all'articolo 35, comma 18 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ssmmii è calcolata sull'annualità di riferimento.

Motivazione

Al fine di individuare sul piano contabile l'idoneo appostamento delle anticipazioni del prezzo per contratti di beni e servizi, introdotte con il decreto cd Sblocca cantieri, si rende necessario per il 2020 prevedere che tali anticipazioni siano effettuate sulla base non del valore complessivo del contratto, ma della quota parte relativa all'anno di riferimento. La proposta emendativa mira, infatti, a coniugare le finalità di sostegno alle imprese con le legittime istanze di verifica degli equilibri contabili per gli enti territoriali.

41. Inserimento Sezione II “Eventi di Somma urgenza e interventi di protezione civile” nel Codice degli appalti

Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, alla Parte II, titolo VI, Capo VI, dopo l'articolo 162 è inserita la seguente Sezione:

Sezione II “Eventi di Somma urgenza e interventi di protezione civile”

L'articolo 163 è sostituito dai seguenti:

Art. 163

(Oggetto e ambito di applicazione)

“1. Al fine di garantire semplificazione e tempestività nelle acquisizioni di forniture o di servizi o nella realizzazione di lavori o opere necessari al superamento di situazioni emergenziali, le disposizioni della presente Sezione si applicano alle procedure di affidamento lavori, servizi e forniture nei casi di somma urgenza e in caso di eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

2. L'affidamento dei contratti di cui alla presente Sezione avviene nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e comunitari di riferimento.

Art. 163-bis

(Procedure in caso di somma urgenza)

1. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, il verificarsi di situazioni di danno o di pericolo ovvero la previsione dell'imminente verificarsi delle stesse, nei limiti strettamente necessari per il superamento della situazione in atto. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino rimosse le situazioni dannose o di pericolo per la pubblica o privata incolumità connesse all'evento.

2. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio il responsabile del procedimento o altro soggetto appartenente all'amministrazione competente che si reca sul luogo, dispone la immediata esecuzione dei lavori o la prestazione di servizi o forniture entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere il danno o lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, redigendo contemporaneamente un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di somma urgenza, le cause che lo hanno provocato e le prestazioni e i lavori necessari per rimuoverlo.

3. L'esecuzione dei lavori, le prestazioni di servizi e le forniture di somma urgenza possono essere eseguite in amministrazione diretta o essere affidati in via diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o da altro soggetto appartenente alla amministrazione competente.

4. Il corrispettivo delle prestazioni è definito consensualmente con l'affidatario. In difetto di accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o dei servizi, o delle forniture sulla base dei prezzi definiti mediante l'utilizzo dei prezzi di cui all'articolo 23 comma 7 per i lavori o di altri prezzi ufficiali di riferimento, tra cui quelli di cui all'art. 24, comma 8, per i servizi e le forniture, ridotti del 10%. A causa delle specifiche peculiarità del cantiere o delle reali esigenze di approvvigionamento di materiali o mezzi d'opera, connesse anche alle complessive necessità nell'ambito degli interventi in corso, è possibile, motivando, adeguare le voci di lavorazione o i prezzi elementari presenti nel prezzo. Nel caso di affidamenti di servizi e forniture per importi complessivi pari o superiori ad euro 40.000 per i quali non siano disponibili prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzi ufficiali di riferimento gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti.

5. Al fine della verifica della congruità del prezzo stabilito ai sensi del comma 4, ultimo periodo, le stazioni appaltanti, qualora tali funzioni non siano affidate ai sensi

dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, possono dotarsi, con proprio regolamento, di un organo interno. La verifica di congruità è effettuata con riferimento alle sole voci di forniture o di servizi singolarmente pari o superiori ad euro 40.000 non compresi nei prezzari, entro trenta giorni decorsi i quali il prezzo si intende congruo. In mancanza di tali organismi, i soggetti di cui al comma 2, comunicano il prezzo provvisorio delle sole voci di forniture o servizi singolarmente pari o superiori ad euro 40.000 non compresi nei prezzari, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che rende il proprio parere sulla congruità del prezzo entro trenta giorni decorsi i quali il prezzo si intende congruo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili gli ordinari rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa.

6. I soggetti di cui al comma 2 compilano entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione delle prestazioni una perizia giustificativa con stima presuntiva delle stesse e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione. Qualora la stazione appaltante sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

7. In caso di mancata approvazione da parte del competente organo dell'amministrazione, l'esecuzione delle prestazioni e dei lavori è immediatamente sospesa e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere nel caso di lavori, alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.

8. Al fine di assicurare la tempestiva ed immediata esecuzione dell'intervento, nelle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti verificano alternativamente l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 mediante:

- a. autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di cui al comma 8;
- b. ricorso agli elenchi di cui all'articolo 1, comma 52 della legge 6 novembre 2012, n.190;
- c. ricorso agli elenchi di operatori economici di cui al comma 9;
- d. ricorso agli elenchi della stazione appaltante di operatori economici dei quali sia stata verificata l'assenza di cause di esclusione.

9. Nel caso di cui al comma 7 lettera a) gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione per l'affidamento, con la procedura ordinariamente prevista, di contratti di uguale importo, che l'amministrazione aggiudicatrice verifica in un termine congruo, compatibile con la gestione della situazione in atto, comunque non superiore a novanta giorni dall'affidamento. Le amministrazioni aggiudicatrici, nelle more dell'effettuazione dei controlli, stipulano il contratto prevedendo, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti richiesti, la risoluzione dello stesso, il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, l'incameramento della garanzia definitiva, ove richiesta, o in alternativa l'applicazione di una penale nella misura del 10% del valore complessivo del contratto. L'amministrazione aggiudicatrice dà conto nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi requisiti; prima di tale atto non è possibile procedere allo svincolo progressivo della garanzia definitiva, ove richiesta, o, in assenza della stessa, l'amministrazione trattiene dai pagamenti l'importo del 10% del valore complessivo del contratto.

10. Consip S.p.A., in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile, nonché con i Ministeri interessati per gli interventi di rispettiva competenza, predispone elenchi di operatori economici da utilizzare per gli affidamenti diretti o da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture dei quali è stata verificata l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

11. Gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo pari o superiori ad euro 40.0000 sono pubblicati ai sensi dell'articolo 29. Gli atti adottati dagli enti locali sono

inviati al controllo successivo di legittimità da parte dell'organo interno competente dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n.213.

Articolo 163-ter

(Procedure per interventi in caso di eventi di protezione civile)

1. In occasione degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero nella previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, le componenti e loro articolazioni o le strutture operative appartenenti alla pubblica amministrazione di cui rispettivamente agli articoli 4 e 13, del decreto legislativo n. 1 del 2018 nonché i Commissari delegati nominati in forza degli articoli 24 e 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 e i soggetti attuatori dagli stessi individuati osservano le procedure di cui al presente articolo.

2. Resta fermo, qualora ne ricorrano i presupposti, il ricorso alla disciplina di cui all'articolo 163 bis. Il termine di cui all'articolo 163-bis, comma 5, limitatamente agli affidamenti di cui al presente articolo, è di trenta giorni, prorogabili, qualora ricorrano ragioni di impedimento oggettivo. Le ragioni della proroga sono attestate dall'organo competente della stazione appaltante nel primo atto utile del procedimento.

3. Le stazioni appaltanti di cui al comma 1 possono predisporre contratti standard per l'acquisizione dei servizi e forniture indifferibili ed urgenti in particolare per la sistemazione in strutture recettive e per la fornitura dei pasti per la popolazione sfollata nonché per i servizi di recupero, composizione e tumulazione delle salme, per il recupero e smaltimento di carcasse di animali ai quali gli operatori economici aderiscono. Al fine di semplificare e rendere omogenee le procedure del presente comma, è istituita presso il Dipartimento della protezione civile una Commissione permanente le cui attribuzioni composizione e funzionamento sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. Al fine di assicurare la tempestiva esecuzione delle prestazioni di cui al presente articolo, per gli affidamenti in via diretta e per quelli di cui agli articoli 36, 63 comma 2, lettera c), e 157 si applicano i commi 7 e 8 dell'articolo 163-bis.

5. Nel caso di effettuazione di opere connesse alle misure finalizzate alla sistemazione alloggiativa della popolazione e ad opere complesse per il rientro alle normali condizioni di vita è ammesso l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 59, comma 1 e 1-bis.

6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi, i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 163-ter possono prevedere penalità adeguate all'urgenza, per danni causati dal ritardo nella conclusione delle prestazioni, anche in misura maggiore di quanto previsto dall'articolo 113-bis ovvero fino ad un ulteriore massimo del 10% dell'importo netto contrattuale, nonché lavorazioni su più turni giornalieri feriali e festivi, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

7. Al fine di promuovere la ripresa delle attività economiche nei territori colpiti, gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, sono attribuiti preferibilmente agli operatori economici aventi nei medesimi territori sede legale o sede operativa da almeno sei mesi prima dalla data dell'evento.”

42. Conseguentemente (ulteriori modifiche al Codice appalti)

(Art...)

Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. all'articolo 21, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: "9-bis. In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, le stazioni appaltanti di cui all'articolo 163 ter, comma 1, possono autorizzare procedure di affidamento anche non previste nella programmazione di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero in assenza della stessa.";
- b. all'articolo 26, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente "8-bis. La verifica preventiva di cui al presente articolo non si applica alle perizie di cui all'articolo 163-bis.";
- c. all'articolo 27, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente "7-bis. La verifica progettuale di cui al presente articolo non si applica alle perizie di cui all'articolo 163-bis.";
- d. all'articolo 31, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, le stazioni appaltanti possono autorizzare l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, purché dipendenti di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali, anche in deroga ai requisiti fissati dalle linee-guida di cui al comma 5 del presente articolo.";
- e. all'articolo 32, comma 10, lettera b) dopo le parole "lettere a) e b)", sono aggiunte le seguenti "e agli articoli 163- bis e 163- ter";
- f. all'articolo 33, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, il termine di cui al comma 1 è ridotto a quindici giorni.";
- g. all'articolo 34, al comma 3, alinea sono aggiunte le parole: "fatto salvo quanto previsto dagli articoli 163-bis e 163-ter,"
- h. all'articolo 35, al comma 6, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Non costituisce frazionamento l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità e di cui non è determinabile la complessiva consistenza e durata, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale in occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.";
- i. all'articolo 36, al comma 2:
 1. alla lett. a), è aggiunto, infine, il periodo: "In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, è possibile procedere ad affidamento diretto secondo i disposti di tale lettera fino all'importo di euro 100.000.";
 2. alla lett. b), è aggiunto, infine, il periodo: "In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, la consultazione avviene con cinque operatori economici, ove esistenti, per i lavori e con tre operatori economici, ove esistenti, per i servizi e forniture";
 3. alla lett. c), è aggiunto, infine, il seguente periodo: "In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a),

b) e d) dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, le amministrazioni possono procedere ad affidamenti di lavori per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, previa consultazione di dieci operatori economici, ove esistenti.”;

4. all'articolo 36, comma 7 è aggiunto “In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2, del citato decreto, le stazioni appaltanti possono procedere anche in deroga a quanto stabilito nelle linee guida di cui al comma 7 del presente articolo”;

j. all'articolo 37, dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 del presente articolo anche in assenza della qualificazione di cui all'articolo 38 e non sono tenute a ricorrere alle centrali di committenza.”;

k. all'articolo 40, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le stazioni appaltanti per le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2, del citato decreto, possono procedere mediante mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano.”;

l. all'articolo 52,

1. dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le stazioni appaltanti per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2, del citato decreto, possono procedere mediante mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano.”;

2. al comma 3, fine, sono aggiunte le seguenti parole: “, o del comma 1-bis”;

m. all'articolo 60, al comma 3, dopo le parole “amministrazione aggiudicatrice”, sono aggiunte le seguenti: “ovvero in occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.”;

n. all'articolo 61, al comma 6, dopo le parole “presente articolo”, sono aggiunte le seguenti: “ovvero in occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.”;

o. all'articolo 70, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-bis. In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le stazioni appaltanti, nell'ambito delle procedure di cui al presente codice relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato decreto, possono procedere in assenza dell'avviso di preinformazione di cui al presente articolo.”;

p. all'articolo 77, comma 3 dopo le parole “I commissari” è aggiunto il seguente periodo “, fatta eccezione per gli affidamenti di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 in occasione degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del citato Decreto,”

q. all'articolo 93, al comma 1, dopo le parole “all'articolo 36, comma 2, lettera a)”, sono aggiunte le seguenti “e agli articoli 163-bis e 163-ter”

r. all'articolo 95:

1. al comma 4, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: “c-bis) in occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio

2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato decreto”;

2. al comma 10 dopo il primo periodo sono inserite le seguenti parole: “e degli affidamenti di cui all'art 163-bis e 163-ter”;

s. all'articolo 97:

1. al comma 5, dopo le parole “delle spiegazioni”, è aggiunto il seguente periodo: “In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato decreto, il termine di cui al presente comma è fissato in non più di 5 giorni.”;

2. al comma 8, dopo le parole “inferiore a dieci”, è aggiunto il seguente periodo: “In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, la facoltà di esclusione automatica è esercitabile fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a 5.”;

t. all'articolo 98, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: “5-bis. In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le stazioni appaltanti, nell'ambito delle procedure di cui al presente codice relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, provvedono alle tempistiche e modalità delle comunicazioni previste dal presente articolo in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale e comunque in termini non superiori a 3 volte quelli stabiliti.”

u. all'articolo 103, al comma 11, dopo le parole “all'articolo 36, comma 2, lettera a)”, sono aggiunte le seguenti: “e agli articoli 163- bis e 163- ter”; e, all'ultimo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “ad eccezione dei casi di cui agli articoli 163-bis e 163-ter.”;

v. all'articolo 105,

1. al comma 6, all'alinea, sono aggiunte le seguenti parole “ad eccezione dei casi di cui agli articoli 163-bis e all'art. 163-ter.”;

2. al comma 7 è aggiunto infine il seguente periodo: “In occasione degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le stazioni appaltanti, nell'ambito delle procedure di cui al presente codice, relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2, del citato decreto, eseguono le verifiche di cui al presente comma con le modalità di cui all'articolo 163-bis, commi 7 e 8, del presente decreto. Al fine di garantire la massima speditezza nell'esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti possono richiedere nel bando, negli avvisi o negli inviti che gli interventi siano eseguiti esclusivamente dall'impresa affidataria, escludendo il ricorso al subappalto.”

w. all'articolo 106, al comma 1, lett. c) punto 1), dopo le parole “ente aggiudicatore”, sono aggiunte le seguenti: “, ovvero in occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nell'ambito delle procedure di cui al presente codice relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto”.

x. All'articolo 113, in fine, è aggiunto il seguente periodo “La disciplina degli incentivi per funzioni tecniche di cui al presente articolo, ivi comprese le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stazioni appaltanti che redigono le perizie giustificative si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture realizzati ai sensi degli articoli 163- bis e 163-ter”;

y. all'articolo 113 bis, al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: “In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, nell'ambito delle procedure di cui al presente codice, relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzate al superamento della situazione emergenziale, le stazioni

appaltanti possono precedere ulteriori penali per danni causati dal ritardo nella conclusione delle prestazioni fino ad un ulteriore massimo del 10% dell'importo netto contrattuale".

z. all'articolo 157, al comma 2:

1. dopo le parole "rotazione degli inviti", è aggiunto il seguente periodo: *"In occasione degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nell'ambito delle procedure di cui al presente codice relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, gli incarichi di importo inferiore a 100.000 euro sono affidati secondo le procedure di cui all'articolo 36 comma 2, lettera a)";*

2. è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *"In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nell'ambito delle procedure di cui al presente codice relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro e inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 sono affidati secondo le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b)";*

aa. all'articolo 213 dopo il comma 17 è aggiunto il seguente: *"17-bis. Nei casi previsti dagli articoli 163-bis e 163-ter, gli adempimenti di cui al presente articolo sono consentiti ad avvenuta ultimazione dei lavori, servizi e forniture".*